

**Una piccola, ma non insignificante, apertura della Consulta alla genitorialità omosessuale
(nota minima a [Corte cost. n. 155 del 2025](#))**

editoriale del 15 novembre 2025

ABSTRACT: This case reveals significant gaps in Italian bioethical law and inconsistencies in the Constitutional Court's approach. Although the Court avoided ruling on the constitutionality of Law 40/2004, it still granted parental recognition to a transgender biological parent, creating the paradox of a legally female "father." The decision weakens the heterosexual paradigm underlying current legislation and highlights a growing tension between biological descent, family structure, and the notion of the child's best interests.

La vicenda è del tutto peculiare e ad oggetto circoscritto; e, dunque, parrebbe non produrre effetti al di fuori dell'*hortus conclusus* in cui è maturata. Rappresenta tuttavia – a me pare, emblematicamente – una eloquente testimonianza, per un verso, delle gravi e perduranti carenze della normazione in merito ad esperienze di cruciale rilievo in ambito bioetico (qui, con specifico riguardo a quelle d'inizio-vita) e, per un altro verso, di talune aporie di costruzione alle quali il giudice delle leggi ha fatto e seguita a fare luogo, muovendo da talune discutibili premesse e portandole fino alle loro conseguenti applicazioni.

Davanti all'istanza avanzata da una persona che aveva mutato sesso, volta ad ottenere il riconoscimento della prole venuta alla luce grazie al ricorso alle pratiche di procreazione assistita, utilizzando allo scopo materiale genetico dalla stessa previamente fornito, la Corte ha facile gioco nell'argomentare il carattere improprio del riferimento all'art. 5 della legge 40 del 2004, del quale l'autorità remittente, il Tribunale di Como, assumeva l'invalidità per il fatto di precludere l'accesso alle pratiche suddette a coppia ormai *divenuta* omosessuale. Il divieto legislativo, dunque, resta; e, però, l'obiettivo è ugualmente conseguito facendosi appello al dato letterale costituito dagli artt. 250 e 269 c.c., a norma del quale l'istanza di paternità non può non essere accolta laddove risulti acclarato il legame biologico tra genitore e figlio. Singolare, ad ogni buon conto, è qui la circostanza per cui nell'atto di nascita delle minori la persona che aveva donato il proprio gamete maschile prima della rettificazione del sesso, dovrebbe essere indicata, dietro sollecitazione della curatrice speciale delle minori stesse, come "padre", malgrado però, proprio grazie al mutamento del sesso, esse abbiano ormai due... *madri*.

Sta di fatto che, per effetto della dichiarazione d'inammissibilità della questione originata da un erroneo riferimento legislativo non riguardante il caso, l'istante vede ugualmente centrato l'obiettivo per il cui conseguimento aveva intrapreso la via giudiziaria. Il risultato è, dunque, quello del riconoscimento della genitorialità (e, con essa, del rapporto di filiazione) in seno alla coppia, al di là della *ratio* sottesa al divieto legislativo. Un riconoscimento che si ha per il fatto che una delle persone che compongono la coppia è il padre biologico delle minori e che tale, a dire della curatrice,

dovrebbe – come si diceva – risultare nell’atto di nascita; solo che, a seguito del riconoscimento stesso, nei fatti diviene poi... *madre*. Perché mai però – è da chiedersi –, se quest’esito finale della vicenda può aversi, non si è avuta la dichiarazione d’illegittimità conseguenziale dell’art. 5 della legge 40, nella parte in cui non acconsente l’accesso alle pratiche riproduttive in un caso quale quello odierno, così come peraltro sollecitato dall’autorità remittente? È vero che non era questo il *thema decidendum* ma l’invalidità della omissione legislativa è qui pur sempre implicitamente acclarata dalla Consulta che altrimenti avrebbe dovuto diversamente determinarsi.

Di contro, se in forza del consolidato indirizzo fatto proprio dalla Corte ciò che solo ha (e deve avere) rilievo è la crescita, a dire della Corte stessa, armoniosa della prole in un contesto familiare informato al paradigma eterosessuale della coppia, all’insegna del principio dell’*imitatio naturae*, perché mai non si è fatto luogo all’autoremissione della questione di costituzionalità avente ad oggetto gli artt. 250 e 269 del codice civile, nella parte in cui ammettono il riconoscimento di paternità senza preclusione alcuna (avuto specifico riguardo al caso oggi discusso)? D’altronde, il padre biologico era perfettamente consapevole della esistenza del divieto fatto dalla legge 40 e, dunque, sapeva bene a cosa sarebbe andato incontro per effetto del mutamento di sesso e che avrebbe dovuto poi far luogo ad una incerta battaglia giudiziaria per conseguire l’obiettivo avuto di mira.

Come che stiano le cose al riguardo, certo si è che la vicenda odierna non si presta – come si diceva – ad improprie generalizzazioni; e, tuttavia, non è priva di significato la circostanza per cui, aprendosi alla omogenitorialità in una congiuntura siffatta, s’incrina uno dei pilastri portanti del divieto stabilito nella legge 40 e, con esso, il perno stesso attorno al quale ruota l’intero indirizzo della Consulta di chiusura nei riguardi di siffatta specie di genitorialità.

D’altro canto, la *ratio* giustificativa del divieto legislativo è stata sempre rinvenuta nel bisogno di far crescere i minori in un contesto familiare connotato dalla doppia e diversa figura genitoriale, nell’assunto che solo così questa possa porsi a modello di una compiuta e retta maturazione della prole. Il parametro eterosessuale, però, qui viene meno, fatto salvo unicamente in apparenza, all’anagrafe, sollecitata – come si diceva – a dare una raffigurazione infedele della realtà... *sopravvenuta*.

È allora, in conclusione, da chiedersi se conti di più il fatto della mera discendenza biologica ovvero quello del luogo in cui la prole è accudita ed allevata, in ispecie il modo di essere della coppia che vi fa luogo. La Corte ha, dunque, operato nella circostanza odierna un “bilanciamento” – come suol essere chiamato – tra il fatto del sangue e la connotazione strutturale della coppia, dando senza esitazione alcuna esclusivo rilievo al primo e tralasciando stranamente la seconda, cui invece il legislatore, per un verso, e – per ciò che qui più importa – la stessa Corte, per un altro, hanno guardato nel definire il modello familiare, nella sua ristretta e propria accezione.

Al tirar delle somme, è chiaro – a me pare – che, lasciando in ombra la conformazione strutturale della coppia, si insinua un elemento che altera il quadro complessivo, così come fin qui messo a punto dal legislatore, con il generoso avallo offertogli dalla Corte.

Il caso – come si diceva – è particolare; ed occorre pertanto guardarsi dal rischio di pervenire a conclusioni affrettate ed eccessivamente semplificanti, come tali obiettivamente forzose. Solo che, facendo un passo dietro l'altro ed ogni volta aggiungendo un nuovo tassello al quadro *in progress*, è da mettere in conto che il figurino di famiglia fondato sul paradigma eterosessuale della coppia, quale risulta delineato nella Carta e fatto proprio dalla disciplina sottostante, malgrado le complessive storture e carenze fin qui esibite e dallo stesso giudice costituzionale – come si sa – col tempo rilevate, possa essere fatto a pezzi e dimostrarsi perciò non più adeguato al fine per il quale è stato pensato: un fine – non si dimentichi – fatto poggiare sulla base della ricerca costante, indefettibile del *best interest of the child*.

Che, poi, sia un bene o un male che il paradigma in parola seguiti, seppur con non poca fatica e vero e proprio travaglio, ad essere strenuamente difeso ovvero che meriti finalmente di essere, in tutto e per tutto, abbandonato è un giudizio di valore che ciascuno di noi porta con sé e che chi scrive ha peraltro in altri luoghi avuto modo di rappresentare.

Antonio Ruggeri